

**Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.**

**Art. 6**

*(Contributi regionali)(10)*

**1.** La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, creando un circuito specificatamente turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali.

**2.** Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005.

**3.** Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nel perseguire l'obiettivo di integrazione degli aspetti dello sviluppo turistico dei siti archeologici di cui al comma 1 e di favorire la valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni dell'area interessata contributi per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi.

(1)(3)(6)

**4.** Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3.

(7)

**5.** L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree

sottoposte a tutela, può concedere contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.

(2)(4)(8)(9)

**6.** Al fine di assicurare l'effettivo incremento dei servizi offerti all'utenza, la Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le condizioni per l'ammissione ai contributi di cui al comma 5.

**7.** La Giunta regionale può modificare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione degli incentivi di settore al fine di stabilire criteri di priorità a favore degli interventi diretti alla valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

(5)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 133, L. R. 1/2007

**2** Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 133, L. R. 1/2007

**3** Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

**4** Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

**5** Parole sostituite al comma 7 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

**6** Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007

**7** Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007

**8** Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007

**9** Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 51, L. R. 30/2007

**10** Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere

dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".